GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio
SIMEONI ARACRI *	Giorgio Francesco	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello .
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA : SAPONARO	Donato Francesco
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria
DIONIST	Attnando	EE	VERZASCHI	Marco
FORMISANO	Anna Teresa			TT HELL DAY
				2
	DETTBE	RAZIONE Nº - 3 /		

3\$6 28 MAR 2002

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Scrvizi Sociali

- VISTO l'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, col estate sono state conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;
- VISTA la legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni vengono gestite da ogni comune capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione:
- PRESO ATTO che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
- VISTA la L.R. n. 40/2001 con la quale è stata approvata una modifica alla L.R. n. 14/1999 con cui, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera b), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'escreizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio.
- RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 39 del 18/1/2002 con la quale si è stabilito di affidare all'INPS in via transitoria per la durata di un anno l'esercizio delle funzioni in argomento ed è stato approvato il relativo schema di convenzione;
- RILEVATO che detta deliberazione stabiliva anche che il Comune di Roma avrebbe continuato a gestire direttamente e con proprio personale le funzioni limitatamente alla definizione delle pratiche arrettate proprie e degli altri comuni della provincia di Roma e che, per tale motivo, veniva destinata allo stesso Comune la somma di lire 400.000.000 quale quota parte del fondo di Euro 516.456.90 (lire 1.000.000.000) di cui all'art. 3, comma 3°, della L.R. n. 40/2001.
- VISTE le note del Comune di Roma del 18/1/2002, prot. n. 2858, e del 19/2/2002, prot. n. 412, con le quali, a modifica di quanto dichiarato in precedenza, comunica di ritenere opportuno che la titolarità e la responsabilità gestionale del servizio Invalidi Civili siano attribuite inequivocabilmente all'INPS, ferma restando la disponibilità dell'Ente a collaborare operativamente con detto Istituto nella fase di trasferimento della gestione del servizio,

secondo modalità operative da stabilire dettagliatamente attraverso la definizione e sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra le parti in causa;

DATO ATTO che tale circostanza ha reso necessario rivedere conseguentemente le intese già concordate con l'INPS ed ha dato luogo ad incontri per la ridefinizione dello schema di convenzione da stipulare, con la derivata necessità di modificare alcuni punti dello schema già approvato con la richiamata deliberazione di G.R. n. 39/2002;

CONFERMATO che, nei casi in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 21/2/2001 la dotazione di personale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, mediante ricorso a contratti di lavoro interinale, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello stato, ed a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione;

VISTO che la L.R. n. 40/2001 all'art. 3, comma 3, prevede di poter destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite di Euro 516.456,90 (Lire 1.000.000.000), al miglioramento del servizio inerente all'esercizio delle funzioni e delle compiti in materia di invalidità civile;

RITENETO di poter utilizzare detta somma destinandola parte all'INPS, per un'importo di Euro 284.051,29 (lire 550.000.000), per le attività connesse all'avvio ed al miglioramento del escrizio come suddetto e come indicato nello schema di convenzione da stipulare, c riscrvando la residua quota di Euro 232.405,60 (lire 450.000.000) da utilizzare per le attività volte all'azzeramento dell'arretrato, compresa la corresponsione di compensi incentivanti al personale destinato all'espletamento degli adempimenti alle dipendenze funzionali dell'INPS, sulla base di apposito progetto elaborato dall'Istituto;

RITENUTO necessario di modificare conseguentemente la deliberazione di G.R. n. 39 del 18/1/2002 e lo schema di convenzione, approvato con lo stesso atto deliberativo, da stipulare con l'INPS per la regolamentazione dei termini dell'accordo;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si richiamano:

Di affidare all'INPS in via transitoria per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo mediante manifestazione esplicita di volontà, l'esercizio complessivo delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 3 della L.R. n. 40/2001;

Di approvare lo schema di convenzione regolante i termini dell'accordo da sottoscrivere con l'INPS che si allega al presente atto quale parte integrante e che sostituisce quello già approvato con la precedente deliberazione n. 39 del 18/1/2002;

Di ribadire che, nei casi in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 21/2/2001 la dotazione di personale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad integrare direttamente di unità di personale mancanti, mediante il ricorso a contratti di lavoro interinale, il cui costo viene coperto

W

W

con le corrispondenti risorse compensative dello stato, ed a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione;

Di utilizzare la somma di Euro 516.456,90 (lire 1.000.000.000) di cui alla L.R. n. 40/2001, art. 3, comma 3, quale quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, destinandola parte all'INPS, per un importo di Euro 284.051,29 (lire 550.000.000), per le attività connesse all'avvio ed al miglioramento del servizio come indicato nello schema di convenzione da stipulare, e riscrvandosi di utilizzare la residua quota di Euro 232.405,60 (lire 450.000.000) per le attività volte all'azzeramento dell'arretrato, compresa la corresponsione di compensi incentivanti al personale destinato all'espletamento degli adempimenti alle dipendenze funzionali dell'INPS, sulla base di apposito progetto che sarà elaborato dall'Istituto;

Di dare atto che la suddetta convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione;

Di incaricare il Direttore della Direzione Regionale Interventi Socio – Sanitari Educativi per la Qualità della Vita di stipulare i Protocolli d' intesa operativi previsti dalla stessa convenzione;

Di revocare la disposizione che provedeva la pubblicazione della precedente deliberazione n. 39 della 18/1/2002 sul Bollettino Ufficiale.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

THE HERMAN THE PARTY PROPERTY THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPE

The second second

7 478 2012

ALLEG. alla DELIB, N. 316. 31 28 MAR 2002 W

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSORIA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' E SORDOMUTISMO.

L'anno

il giorno

del mese di

in Roma,

TRA

La regione Lazio nella persona del suo Presidente

Ē

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, domiciliato agli effetti del presente atto presso la propria Direzione Regionale in Roma, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore Regionale , a ciò espressamente autorizzato dalla deliberazione C.A. n. 81 del 6/3/2001

PREMESSO

14 Michael Charles

Che ai sensi dell'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

Che in base al medesimo articolo 130 a decorrere dal 3 settembre 1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l' INPS;

- Che, con le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM del 26 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, è previsto l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle finzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, già conferite ai sensi dell'art. 130 del citato decreto legislativo n. 112/98 e vengono individuate le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire;
- Che in data 6 dicembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha saucito, tra l'altro, l'accordo quadro tra Regioni e INPS, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2001;
- Che con legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2169 del 24/10/2000 si è stabilito di destinare ai comuni capoluogo di provincia le risorse statali da trasferire per l'esercizio della funzioni in materia di invalidità civile;
- Che con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni



vengono gestite da ogni comune capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione;

- Che col DPCM 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. il 21/2/2001, riguardante il trasferimento delle risorse destinate alla gestione delle funzioni in materia di invalidità civile, sono state assegnate ai comuni capoluogo di provincia complessivamente n. 47 unità di personale e lire 351.033.893;
- Che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
- Che con L.R. n. 40/2001 il Consiglio Regionale ha approvato una modifica alla L.R. n. 14/1999 con la quale, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000 impegnando anche l'istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli intenti ed a promuovere tutte le iniziative necessarie per il miglioramento del servizio stesso.
 - Che è stato individuato nell' INPS, già investito della crogazione dei trattamenti economici, l'Ente in grado di garantire la gestione unitaria delle attività di istruttoria, liquidazione, decretazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato;
 - Che, ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo di gestione delle funzioni viene affidato all' INPS e svolto con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo;
- Che l'INPS con propria deliberazione n. 81 del 6/3/2001 ha approvato uno schema di convenzione tipo col quale si stabiliscono i termini dell'accordo;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate

a katawa

ANDER.

機能的の

r**ikli**karkork.

in in the second

and Malering on the

થ**ીએક દે**ન્ટ્યુંટ. પર જ

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina l'affidamento in via transitoria all' INPS, e le relative modalità di attuazione, delle attività afferenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo.

M

Art. 2 Definizione delle competenze

A decorrere dall'entrata in vigore delle presente Convenzione, l' INPS eserciterà le funzioni di concessione delle provvidenze di invalidità civile e curerà l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza e agilità procedurale anche attraverso una riprogettazione della modulistica cartacea da concordarsi con guEnti interessati. L'Istituto dovrà, altresì, assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio stesso:

Al fine di assicurare anche il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento sarà individuato un referente in rappresentanza di ciascun Ente interessato al processo.

Le Commissioni sanitarie presso le ASL, nel caso in cui accertino la sussistenza del requisito sanitario per invalidità civile, cecità e sordomutismo nelle percentuali previste dalla legge per il diritto admi trattamento economico, trasmetteranno ove possibile, anche in via telematica, dopo le previste verifiche a cura delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro, il verbale disvisita medica alla struttura INPS competente per Comune di residenza dell'ainteressato, al quale ultimo verrà al contempo indirizzata copia del verbale medesimo.

La trasmissione dei dati personali afferenti il beneficiario avverrà sulla base di tracciati - record Concordati tra Regione, ASL e INPS nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 675/96.

Si verbali di revisione medica delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministro del Tesoro che comporteranno modifiche o revoche di trattamenti economici in corso saranno inviati, ove possibile in via telematica, alla struttura dell'INPS territorialmente competente,

Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere concordata con l'Istituto e comunicata alla Regione.

Art. 3 Attività svolta dall'INPS

L'INPS eserciterà le funzioni di cui al precedente art. 2 per la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo accolte sanitariamente e pervenute a decorrere dal 1 maggio 2002.

L'attività svolta dall'INPS riguarderà anche le revoche dei trattamenti in corso intervenute con effetto dalla medesima data.

Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento di concessione o di revoca firmato dal dirigente amministrativo INPS competente.

 \bigvee

Art. 4 Controlli amministrativi

Ferma restando la competenza del Ministero del Tesoro per gli interventi di verifica contemplati dalla normativa in materia, l' INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici (requisiti reddituali, di frequenza scolastica, stato di ricovero in strutture pubbliche, svolgimento di attività lavorativa, ecc.) ed attua, in accordo con la Regione verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tal fine.

Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, l'INPS predispone un provvedimento di revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento curandone la tempestiva trasmissione all'interessato.

Art. 5 Assegnazione delle risorse umane e finanziarie

Considerato che con con Deliberazione del C.di A. dell'INPS n. 81 del 6/3/2001 è stato stabilito che all'Istituto venga corrisposto un compenso pari ad Euro 19.63 per ogni pratica, per tutte le attività di cui alla presente Convenzione la Regione destinerà all'INPS, per il periodo dell'esercizio delle funzioni, le risorse umane (per un totale di 47 unità) e finanziarie (per un totale di Euro 181.293,87) derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, come riportate nella apposita tabella allegata al D.P.C.M. 22/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001.

A tal fine si provvederà alla stipula di appositi protocolli d'intesa tra la Regione, l'INPS ed i comuni capoluogo di provincia destinatari delle suddette risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile.

La Regione, nel caso în cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 21/2/2001 la dotazione di personale assegnata dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, mediante il ricorso a contratti di lavoro interinale, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello Stato e a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione e secondo le modalità stabilite con apposito protocollo d'intesa INPS – Regione.

La Regione si impegna a destinare all'INPS parte del fondo di cui al 3° comma dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 20/12/2001, per le finalità previste da detta disposizione.

Art. 6 Abbattimento delle giacenze

Per la definizione dei trattamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo giacenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione si concorda che le modalità operative e la tempistica verranno definite con appositi protocolli d'intesa tra Regione, INPS e Comuni capoluogo di Provincia, in base ai quali saranno concordate le specifiche modalità per il trasferimento delle singole pratiche, corredate dalle documentazioni di riferimento per la liquidazione delle prestazioni.

(M

Art. 7 Legittimazione passiva

Per la trattazione del contenzioso giudiziale con costituzione in giudizio di un legale dell'Avvocatura dell'INPS la Regione corrisponderà all'Istituto un compenso pari a quanto previsto a titolo di competenze e onorari, nella misura minima prevista dalle tariffe forensi, tutte le volte in cui il giudizio non si concluda con la liquidazione giudiziale delle stesse in favore dell'Amministrazione resistente, e così come stabilito nel precedente art. 5.

Art. 8 Ambito di applicazione e verifica

La presente convenzione vincola tutte le strutture territoriali INPS ubicate uella Regione Lazio ad attuare quanto convenuto nel presente atto.

Alla data dei 15/11/2002 si provvederà ad una prima verifica della stessa riservandosi la facoltà di eventuali modifiche e integrazioni anche in relazione alle determinazioni raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni e INPS.

Art.

Decorrenza e durata della convenzione

ાડ નોક**ેક્સ્પ્ર**ાત ભાગમાં સાથે

La presente Convenzione decorre dal 1/5/2002, ha la durata di dodici mesi e potrà essere rinnovata.

L'attività di cui alla presente convenzione, con riferimento agli artt. 3 e 7, riguarderà i verbali pervenuti dalle Commissioni Sanitarie delle ASL dal 1/5/2002 sino al 30/4/2003, salvo proroga espressa.

La presente Convenzione ha comunque validità fino all'emanazione di eventuali accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto della stessa.

Art. 10 Norme transitorie

Fermo restando quanto stabilito all'art, 5 e in attesa delle indicazioni che verranno adottate in sede di Conferenza Stato – Regioni, entro 15 giorni dalla decorrenza della presente convenzione dovranno essere stipulati i protocolli d'intesa tra Regione, INPS e Comuni capoluogo di cui al precedente art. 5 e previsti dal comma 2 dell'art 3 della L.R. n. 40/2001 di modifica della L.R. n. 14/1999.

II. DIRETTORE REGIONALE PRESIDENTE I.N.P.S. REGIONALE

TL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO